

Legge regionale 23 settembre 2009, n. 19

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative.
Modificazioni ed abrogazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
PRINCIPI, FINALITA', FUNZIONI
AMMINISTRATIVE

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nello sport e nelle attività motorie e ricreative uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona.
2. La Regione, altresì, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.
3. La Regione persegue gli obiettivi di politica sportiva per tutti i cittadini in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, il Comitato Italiano Paralimpico di seguito denominato CIP, le istituzioni scolastiche, l'associazionismo ed a tal fine programma ed adegua il patrimonio impiantistico esistente sul territorio al fine di garantire la massima partecipazione alle attività sportive e ricreative in ambienti sicuri ed idonei.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per sport

s'intende qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento dello stile di vita.

Art. 3
(Sport di Cittadinanza)

1. La Regione, ai fini della diffusione della cultura per una corretta pratica delle attività fisico-motorie e dell'integrazione interculturale, promuove le politiche educative, formative, culturali e della tutela socio-sanitaria.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle associazioni sportive dal cui statuto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, si evincono i criteri ed i principi generali di cui all'articolo 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003));

b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi;

c) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia d'infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

d) sostiene iniziative e manifestazioni

sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'articolo 21;

e) riconosce nella scuola il luogo privilegiato per promuovere i valori ed i principi educativi della pratica sportiva, intesa come mezzo d'espressione e formazione della persona e d'acquisizione di un sano stile di vita e pertanto promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria intesa come mezzo educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio;

f) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;

g) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

h) promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione

delle banche dati per lo sport;

b) programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva al fine di favorirne un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale, nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;

c) incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;

d) promozione ed avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;

e) definizione degli standard per la formazione degli operatori;

f) promozione d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping.

Art. 5

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie, assicurando il concorso dei comuni e la partecipazione dell'associazionismo.

Art. 6
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente.

2. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) attività promozionali concernenti la pratica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;

b) elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;

c) rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di centri di attività motoria;

d) la vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 23 sono di competenza dei comuni che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.

CAPO II
STRUMENTI OPERATIVI

Art. 7
(Strumenti di programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:

a) il Piano triennale per la promozione

sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;

b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motorio ricreativa;

c) il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.

Art. 8

(Piano regionale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale generale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato "Piano triennale".

2. La Giunta regionale trasmette il Piano triennale adottato al Consiglio regionale, al quale compete l'approvazione dello stesso.

3. Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio. Le modifiche al Piano triennale seguono il procedimento di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Piano triennale nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:

a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative;

b) le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;

c) le modalità operative con cui gli enti locali, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema sport dell'Umbria;

d) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione;

e) i criteri per qualificare le attività che si svolgono nei centri di attività motoria.

5. Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa di cui all'articolo 9 e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10.

Art. 9

(Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa)

1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa è adottato dalla Giunta regionale ed attua il Piano triennale di cui all'articolo 8. Esso in particolare:

a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva;

b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva;

c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;

d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dall'associazionismo sportivo e dagli enti locali, singoli o associati;

e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.

Art. 10

(Programma annuale per l'impiantistica sportiva)

1. Il Programma annuale per l'impiantistica sportiva è adottato dalla Giunta regionale e contiene le priorità e le necessità d'intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le strutture scolastiche.

2. Con il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento e la ridestinazione d'uso del patrimonio impiantistico regionale.

Art. 11

(Consulta regionale dello sport)

1. La Giunta regionale istituisce la Consulta regionale dello sport di cui si avvale con funzioni consultive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano triennale.

2. Fanno parte della Consulta:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;

c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;

d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;

e) cinque componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;

g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;

h) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva presenti sul territorio regionale;

i) un rappresentante di una Federazione sportiva dell'Umbria;

l) tre esperti nominati dal Consiglio regionale;

m) un rappresentante dei Servizi di Medicina Sportiva delle Aziende sanitarie locali.

3. Le attività di segreteria della Consulta sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.

4. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. I rappresentanti dei soggetti facenti parte della

Consulta di cui al comma 2 partecipano ai lavori a titolo gratuito.

Art. 12

(Conferenza regionale dello sport)

1. La Regione al fine di analizzare le problematiche della pratica sportiva ed individuare le linee strategiche della programmazione di settore promuove la Conferenza regionale dello sport con la partecipazione delle Autonomie Locali, del CONI, del CIP, dell'Ufficio Scolastico Regionale, delle Università e dell'Associazionismo sportivo.

Art. 13

(Monitoraggio delle attività sportive.
Osservatorio)

1. Nell'ambito del Servizio regionale competente in materia di sport é istituito l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.

2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio d'impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

Art. 14
(Associazioni sportive sociali)

1. Accedono ai benefici, anche di carattere economico, di cui alla presente legge le associazioni senza fini di lucro con sede nella Regione che perseguono per statuto finalità sociali attraverso interventi motori e sportivi ed in particolare che:

a) svolgano attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica, quali migranti, persone con disabilità, tossicodipendenti, anziani, ex-detenuti;

b) abbiano attuato progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale e di genere;

c) garantiscano pari opportunità di accesso alle attività offerte anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti per le persone a basso o nullo reddito;

d) adottino modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;

e) abbiano nel proprio organico almeno un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività motoria e sportiva.

CAPO III TUTELA SANITARIA

Art. 15

(Tutela della salute dei cittadini
e Certificato dello sport leale)

1. La Giunta regionale istituisce il Certificato dello sport leale al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano attività fisico-sportiva nei centri di attività motoria aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione, da rilasciare ai titolari e gestori.

2. Il Certificato dello sport leale è rilasciato dalla Giunta regionale ai titolari e ai gestori degli impianti di cui al comma 1 che, nel perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei propri utenti, si avvalgono d'istruttori qualificati in possesso:

a) del diploma ISEF;

b) di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

c) di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONE E OPERATORI
SPORTIVI

Art. 16

(Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di impianti per lo svolgimento delle attività motorie)

1. L'autorizzazione per l'apertura di centri di attività motoria è rilasciata dal comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 27, che ne dà comunicazione al Servizio regionale in materia di sport.
2. L'autorizzazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del titolare dei seguenti elementi:
 - a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
 - b) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 27;
 - c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
 - d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;

e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia.

4. L'autorizzazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.

5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare del centro di attività motoria al comune competente.

Art. 17

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. Il comune competente può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 16 per un periodo minimo di mesi sei e fino ad un massimo di mesi dodici, qualora:

a) accerti gravi irregolarità nella conduzione dell'attività;

b) venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza.

Art. 18

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il comune competente dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora il titolare, nel caso di sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, non provvede all'adeguamento nei termini stabiliti dal comune competente nel provvedimento di sospensione;

b) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell'impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;

c) nel caso in cui i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Art. 19
(Operatori sportivi)

1. La Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.

2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia - corso di laurea in Scienze motorie -, il CONI, le federazioni sportive, il CIP, gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

CAPO V
SPORT A SCUOLA E MERITO SPORTIVO

Art. 20
(Scuola e sostegno al merito sportivo)

1. La Regione incentiva la promozione della

pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport di cittadinanza e sostiene i progetti tesi a valorizzare ed ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sostenendo e valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.

2. Vengono istituiti:

a) il premio "Talento sportivo", destinato ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai diciotto anni, che si siano ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;

b) il premio "Sport di tutti", rivolto al migliore progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice.

3. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei premi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 21

(Marchio Umbria Green Sport)

1. La Regione istituisce il Marchio Umbria Green Sport, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive in ambiente naturale ed urbano.

2. Il Marchio Umbria Green Sport è costituito da

elementi geometrici di forma quadrata che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio regionale.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del Marchio Umbria Green Sport e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione dello stesso.

Art. 22 (Catasto speleologico)

1. La Regione istituisce il Catasto speleologico regionale al fine di valorizzare la conoscenza dell'ambiente e del territorio anche mediante l'attività speleologica e l'escursionismo.

2. Per la gestione del Catasto speleologico la Regione, attraverso apposita convenzione, si avvale di un organismo di rilevanza regionale nel quale si riconoscono le associazioni di speleologia presenti ed operanti sul territorio regionale.

CAPO VI SANZIONI

Art. 23 (Sanzioni)

1. Chiunque gestisca un impianto di cui al regolamento di attuazione senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.

CAPO VII BENEFICI E CONTRIBUTI

Art. 24

(Contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva)

1. La Regione concede contributi e benefici finanziari per manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale e per progetti di promozione contraddistinti da:

a) particolare qualità, validità e innovazione delle iniziative;

b) natura non professionistica dell'attività realizzata.

2. Possono accedere ai benefici ed ai contributi finanziari gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le società e le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge.

3. Sono escluse dai benefici di cui al comma 1 le attività sportive svolte nell'ambito dello sport professionistico.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici finanziari, anche in relazione ai cofinanziamenti dei proponenti, nonché le procedure, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

5. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire dati ed informazioni utili ai fini dell'attività

dell'Osservatorio di cui all'articolo 13.

6. La Regione sostiene e può finanziare, con le modalità individuate nell'atto di cui al comma 4, progetti in materia di pratica sportiva scolastica, per l'ampliamento dell'offerta formativa d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, il CONI e il CIP.

7. Alle società, associazioni sportive, enti di promozione sportiva che svolgono le loro attività all'interno dei centri di attività motoria sono concessi i contributi ed i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'articolo 6 della legge 376/2000. Le società sportive e le associazioni, sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, procederanno all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone ai competenti organi federali il comportamento.

8. Il Programma annuale di cui all'articolo 9 stabilisce la quota di risorse da destinare per lo sviluppo delle attività sportive dei diversamente abili che comunque non può essere inferiore al dieci per cento della disponibilità del capitolo di spesa destinato per ogni esercizio finanziario.

Art. 25

(Contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva)

1. La Regione concede contributi e benefici finanziari per la realizzazione, la manutenzione, la messa a norma, l'ammodernamento e ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.

2. Possono accedere ai benefici finanziari per gli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) enti locali proprietari d'impianti;
- b) soggetti privati proprietari e/o gestori d'impianti.

3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e benefici finanziari di cui al comma 1.

4. I soggetti destinatari dei contributi e benefici previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 13.

Art. 26

(Modalità per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce con proprio regolamento le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 24 e 25.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

2. In particolare il regolamento disciplina:

a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio ricreative e modalità di rilascio delle relative autorizzazioni;

b) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature.

Art. 28
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. Il comune, in particolare, verifica, anche a fini statistici, se il soggetto titolare del centro di attività motoria ove si svolge l'attività sportiva è qualificabile o meno come associazione-società sportiva disciplinata dal CONI.

Art. 29
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 (Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie) è abrogata.

2. Il regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16 (Norme di attuazione delle disposizioni recate dal Titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21) è abrogato.

Art. 30
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 2009 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4 comma 1 lettera f), 13, 19 comma 1, 20, 21 e 22 comma 2 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 11.132,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" (cap. 1037 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

b) per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 24 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" (cap. 1038 e 1039 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

c) per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 25 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 800.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.2.002 denominata "Edilizia sportiva" (cap. 6892 e 6893 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

d) al finanziamento degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) si fa fronte quanto a 800.000,00 euro e a 511.132,00 euro rispettivamente con gli stanziamenti esistenti nelle unità previsionali di base 10.2.002 (cap. 6891) denominata "Edilizia sportiva" e 10.1.003 (cap. 1036-1050) denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" del bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21;

e) per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 31
(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27 continuano ad applicarsi le norme del regolamento regionale 16/1998, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Fino alla realizzazione del percorso formativo di sanatoria degli operatori dei centri di attività motoria privi di diploma ISEF o di laurea in scienze motorie, sono ritenute idonee ai fini della presente legge le qualifiche in essere in quanto compatibili con le norme del regolamento regionale 16/1998.

CAPO IX
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12
MARZO 2007, N. 5

Art. 32
(Modifiche all'articolo 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge

regionale 12 marzo 2007, n. 5 (Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali) dopo le parole: “*comma 1,*” sono aggiunte le parole: “*per gli impianti di rilevanza economica,*”.

2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 5/2007 dopo le parole: “*di gestione*” sono aggiunte le parole: “*per gli impianti privi di rilevanza economica*”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 settembre 2009

LORENZETTI


LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Vinti e Lupini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 22 novembre 2007, atto consiliare n. 1089 (VIII Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali" il 23 novembre 2007.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Rometti, deliberazione 23 marzo 2009, n. 336, atto consiliare n. 1526 (VIII Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali" e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", il 30 marzo 2009;
- effettuato, da parte della III Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 23 luglio 2009, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Vinti per la maggioranza e dal consigliere Sebastiani per la minoranza e con il seguente titolo: "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni" (Atto n. 1089-1526/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 15 settembre 2009, deliberazione n. 327.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali
e Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 23 settembre 2009, n. 19

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, comma 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Si riporta il testo dell’art. 117, comma 3, come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):

«117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Omissis.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Omissis.».

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.

Nota all'art. 3, comma 2, lett. a):

- Si riporta il testo dell'art. 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305):

«90.

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

Omissis.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Omissis.»

Nota all'art. 6, comma 2, lett. d):

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.

Nota all'art. 8, comma 1:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), come modificato con leggi regionali 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32) e 26 giugno 2009, n. 13 (in E.S. al B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29), è il seguente:

«Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati

all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».

Nota all'art. 15, comma 2, lett. b):

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127” (pubblicato nella G.U. 8 giugno 1998, n. 131), è il seguente:

«2.

Istituzione del corso di laurea in scienze motorie.

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.

2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;

c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;

d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.

4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .

6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facoltà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 . Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.

7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni.».

Nota all'art. 18, comma 1, lett. c):

- Il testo dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” (pubblicata nella G.U. 18 dicembre 2000, n. 294), è il seguente:

«1.

Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping.

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.».

Nota all'art. 24, comma 7:

- Il testo dell'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (si veda la nota all'art. 18, comma 1, lett. c)), è il seguente:

«6.

Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi.

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

Note all'art. 29:

- La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21, recante “Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie”, è pubblicata nel B.U.R. 9 luglio 1997, n. 33.
- Il regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16, recante “ Norme di attuazione delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21”, è pubblicato nel S.O. al B.U.R. 8 giugno 1998, n. 38.

Note all'art. 30:

- La legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, recante “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10.
- Per la legge regionale 4 luglio 1997, n. 21, si vedano le note all'art. 29.
- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 8, comma 1), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all'art. 31:

- Per il regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16, si vedano le note all'art. 29.

Nota all'art. 32:

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 12 marzo 2007, n. 5, recante "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali" (pubblicata nel B.U.R. 21 marzo 2007, n. 12), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
Affidamento della gestione.

1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3, comma 1, *per gli impianti di rilevanza economica*, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri:

a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;

b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto;

c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.

4. L'affidamento diretto del servizio di gestione *per gli impianti privi di rilevanza economica* può essere previsto nei seguenti casi:

a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2;

b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c), della L. n. 289/2002;

c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

5. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, della L. n. 289/2002, e loro

raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lettere a), b) e c) e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b), della L. n. 289/2002.».